

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 114

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 87/217/CEE IN MATERIA DI PREVENZIONE E
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE CAUSATO DALL'AMIANTO

(Estratto)

Art. 3 - Attività di demolizione di manufatti e di rimozione di amianto o di materiali contenenti amianto - 1. Per l'attività di demolizione di edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto nonché per la rimozione da essi di amianto o di materiali contenenti amianto, le quali comportano la dispersione di fibre o polveri di amianto, restano fermi l'obbligo della redazione del piano di lavoro e l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.